

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/16/CEE DEL CONSIGLIO INTESA AD
AGEVOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDICI E IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO
DEI LORO DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI**

Direttiva 3 settembre 1998 n. 98/63/CE
(G.U.C.E. 15 settembre 1998 n. L 253)

Entrata in vigore il 5 ottobre 1998.
Termine di recepimento: 30 giugno 1999.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 66,

vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, modificata da ultimo dalla direttiva 98/21/CE della Commissione, in particolare l'articolo 44 bis, considerando che il Regno Unito ha inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato la denominazione della neurochirurgia, della medicina interna, dell'ortopedia, dell'anatomia patologica e della psichiatria nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri;

considerando che il Lussemburgo ha inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detto Stato membro la denominazione della biologia clinica, della chirurgia dell'apparato digerente, della medicina nucleare, della chirurgia maxillo facciale e della chirurgia dentaria, della bocca e maxillo facciale nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Grecia ha inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato membro la denominazione della radioterapia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che il Regno Unito ha inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato membro la denominazione della microbiologia-batteriologia, della chirurgia toracica, della cardiologia, della venerologia, della radiodiagnostica, della radioterapia, della geriatria, delle malattie renali, delle malattie infettive e della "community medicine" preventiva nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Grecia ha inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detto Stato membro la denominazione della chirurgia vascolare e della medicina sociale nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che il Belgio, l'Irlanda e il Regno Unito hanno inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detti Stati membri le cure di pronto soccorso nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Danimarca, la Spagna, l'Italia, l'Irlanda, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detti Stati membri la neurofisiologia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE è modificato come segue:
(omissis).

Articolo 2

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/16/CEE è modificato come segue:
(omissis).

Articolo 3

(omissis).

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da detto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Le

modalità di questo riferimento sono fissate dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno che segue quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1998.

Per la Commissione
Mario Monti
membro della Commissione

